



Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali

Prot. n. 000026/07

Roma, 17 gennaio 2007

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di promozione sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Comitati Provinciali CONI

Loro Sedi

Oggetto: 1) Legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)".

2) Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria".

1) E' stata pubblicata nel supplemento ordinario (n. 244/L) alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", entrata in vigore il 1° gennaio 2007.

Nel provvedimento in oggetto, che consta di un unico articolo composto da 1364 commi, sono contenute numerose, rilevanti disposizioni che riguardano direttamente il settore dello sport.

A) DISPOSIZIONI DI DIRETTO INTERESSE PER LO SPORT

Comma 214 (Assegnazione gratuita o attribuzione di beni immobili di proprietà dello Stato)

Il presente comma statuisce che, laddove disposizioni normative stabiliscano l'assegnazione gratuita ovvero l'attribuzione ad amministrazioni pubbliche, enti e società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta di beni immobili di proprietà dello Stato, per consentire il perseguimento delle finalità istituzionali ovvero strumentali alle attività svolte, la funzionalità dei beni allo scopo dell'assegnazione o attribuzione è da intendersi concreta, attuale, strettamente connessa e necessaria al funzionamento del servizio e all'esercizio delle funzioni attribuite, nonché al loro perseguimento.

Commi da 250 a 257 (Concessioni demaniali marittime)

Tali commi dettano una nuova disciplina per i canoni demaniali marittimi. In particolare, il comma 251 sostituisce il comma 1 dell'articolo 03 del d.l. n. 400/1993, convertito dalla legge n. 494/1993, la cui nuova formulazione, alla lettera c), n. 2), prevede la riduzione dei canoni annui, nella misura del 50%, per le concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, con esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali.

Comma 262 (Valorizzazione del patrimonio pubblico)

Il comma in argomento inserisce, all'articolo 3 del d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, dopo il comma 15, il *comma 15 - bis* in virtù del quale, nell'ambito dei programmi di valorizzazione del patrimonio pubblico, costituisce elemento prioritario di individuazione la possibilità di concessione d'uso o locazione di immobili pubblici, nonché l'allocatione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno delle politiche dei giovani, nonché per le pari opportunità.

Comma 319 (Detrazione IRPEF – iscrizione annuale a strutture sportive per i giovani)

Il comma, aggiungendo all'art. 15, comma 1, del TUIR, la lettera *i – quinquies*), consente di detrarre dall' IRPEF un importo pari al 19% delle spese, per una cifra non superiore a 210 euro e per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive.

Comma 346 (Agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici)

La disposizione statuisce che, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

Comma 627 (Altri interventi a favore del sistema dell'istruzione)

Tale comma prevede la definizione, da parte del Ministro della Pubblica Istruzione, ai sensi dell'art. 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, dei criteri e dei parametri in base ai quali sono attribuite le relative risorse alle istituzioni scolastiche, al fine di favorire ampliamenti dell'offerta formativa ed una piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, più in generale, della popolazione giovanile e degli adulti.

Comma 828 (Commissione Antidoping – ulteriore stanziamento)

La norma autorizza una spesa ulteriore di 2 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, al fine di consentire il potenziamento delle attività affidate alla Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive e ai laboratori per il controllo sanitario sulle attività sportive, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

Comma 949 (Interventi per Roma capitale)

Il comma autorizza la spesa di 212,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, e di 170 milioni di euro per l'anno 2009, onde consentire la prosecuzione degli interventi per Roma capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni.

Comma 993 (Atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali)

Il comma chiarisce che gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali sono assoggettabili alla sola imposta proporzionale di registro e i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'IVA. Ciò in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorità predette. La norma dispone, poi, che, gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull'applicazione dell'IVA ai canoni demaniali marittimi introitati dalle autorità portuali perdono efficacia e i relativi procedimenti tributari si estinguono.

Commi da 1234 a 1237 (Destinazione 5 per mille IRPEF nel 2007 per le associazioni riconosciute che operano anche nell'ambito dello sport dilettantistico)

I citati commi prevedono che, per l'anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di IRPEF, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata, in base alla scelta del contribuente, al sostegno delle ONLUS di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano anche nello sport dilettantistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Contestualmente, una quota pari allo 0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti è destinata all'Agenzia per le ONLUS ed alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti di cui sopra, riconosciute come parti sociali.

L'individuazione di tali soggetti e le modalità delle somme suddette sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Commi 1291 e 1292 (Istituzione fondo per eventi sportivi di rilevanza internazionale – Pechino 2008; Mondiali di nuoto di Roma 2009 e Giochi del Mediterraneo Pescara 2009)

Il comma 1291 statuisce che "Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, tra cui la partecipazione dell'Italia ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato <<Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale>>, al quale è assegnata la somma di 33 milioni di euro per l'anno 2007".

Il comma 1292 dispone che, in aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa annua 500.000 euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di 500.000 euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009, e la spesa annua di 1 milione di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di 1 milione di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, per le medesime finalità, per i Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno, a valere su quota parte dei contributi quindicennali di cui al comma 977.

Commi da 1294 a 1297 (Istituto Credito Sportivo: contributo, scioglimento e modificazione degli organi)

Ai sensi dei citati commi, è assegnato all'Istituto per il credito sportivo, onde agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi, un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Il contributo in argomento concorre ad incrementare il fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, ferme restando, comunque, le disposizioni dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179.

Contestualmente viene previsto che, al fine di contenere i costi di funzionamento e di conseguire risparmi di spesa, la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo è adeguata alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 19, lettera a) del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006 n. 233. Pertanto, lo statuto dell'Ente deve prevedere la presenza, nel consiglio di amministrazione, di un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro delegato, di un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e di un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali nonché di un membro in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, tra i quali è scelto il Presidente. Il numero dei componenti del consiglio stesso è ridotto a nove. Il comitato esecutivo dell'Istituto è soppresso e le relative competenze sono attribuite al consiglio di amministrazione. Inoltre, il collegio dei sindaci dell'Istituto è composto da un numero di membri effettivi non superiori a tre e da un membro supplente. Il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci dell'Istituto per il credito sportivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'Istituto per il credito sportivo sono sciolti. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge lo statuto dell'Istituto deve essere adeguato alle prefate disposizioni. I compensi e le spese sostenute per gli organi dell'Istituto medesimo, infine, sono ridotti del 30 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Comma 1298 (Comitato Italiano Paralimpico)

Il presente comma stabilisce che, al fine di incrementare la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base ed agonistica dei soggetti diversamente abili, il contributo in favore del Comitato Italiano Paralimpico (stabilito dall'art. 1, comma 580, della legge 266/05) è incrementato di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Per il 2009, onde perseguire i medesimi fini, il contributo previsto ammonta a 3 milioni di euro.

Commi da 1299 a 1301 (Agenzia per le Olimpiadi Invernali di Torino 2006)

Al fine di consentire la definizione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonché l'ultimazione dei collaudi tecnico – amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali <<Torino 2006>> e dei IX Giochi Paralimpici di Torino, il comma 1299 statuisce che il termine di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è prorogato al 31 dicembre 2007. Contestualmente, l'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici provvede agli oneri derivanti dalla proroga nell'ambito delle proprie disponibilità, a valere sui risparmi realizzati nella utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni.

E', altresì, abrogato l'articolo 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni.

Infine, a decorrere dal 1° gennaio 2007, il Comitato direttivo di cui all'articolo 5 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, è soppresso. Le relative competenze sono svolte dal direttore generale coadiuvato dai due vice direttori generali.

Comma 1352 (Stanziamiento in favore della Fondazione 20 marzo 2006)

Il comma autorizza la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, per l'attività della <<Fondazione 20 marzo 2006>>, costituita ai sensi della legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21, e finalizzata all'utilizzo ed alla valorizzazione del patrimonio costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici invernali e dei IX Giochi Paralimpici.

B) PRINCIPALI DISPOSIZIONI FISCALI DI INTERESSE GENERALE

Comma 6. Il comma reca numerose disposizioni con le quali si procede, con decorrenza 1° gennaio 2007, ad una incisiva riforma dell'IRPEF. In particolare, con la sostituzione dell'art. 11 del TUIR, vengono stabilite le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- fino a 15.000 euro, 23%;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27%;
- oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38%;
- oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41%;
- oltre 75.000 euro, 43%.

Con la sostituzione, poi, dell'art. 12 del TUIR vengono ridisegnate le detrazioni per carichi di famiglia in sostituzione delle precedenti deduzioni dall'imponibile, rapportandone l'ammontare, fino all'azzeramento, all'entità del reddito complessivo.

Anche l'art. 13 del TUIR relativo alle ulteriori detrazioni viene sostituito dal comma in trattazione. Vengono così fissati i nuovi importi e i meccanismi di calcolo delle detrazioni d'imposta riconosciute in funzione della tipologia di reddito percepito (di lavoro dipendente e assimilato, di pensione, di lavoro autonomo, di impresa minore e redditi diversi), nonché, limitatamente ai redditi di pensione, all'età del percipiente.

Con la sostituzione, infine, del comma 3 all'art. 24 del TUIR, vengono indicate quali detrazioni di cui agli articoli 13 e 15 del TUIR possono essere scomutate dal reddito dei non residenti e precisato che, ad essi non competono le detrazioni per carichi di famiglia.

Comma 7. Il comma reca modifiche all'art. 23 del DPR n. 600/1973, per adeguare le disposizioni sulle ritenute sui redditi di lavoro dipendente alla nuova architettura dell'IRPEF.

Comma 8. Tale comma abroga l'art. 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, cancellando così il contributo di solidarietà IRPEF del 4%, applicato, negli anni 2005 e 2006, ai redditi oltre i 100.000 euro.

Comma 9. Il comma dispone che, ai fini della determinazione dell'IRPEF dovuta sul trattamento di fine rapporto e su altre indennità e somme comunque connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni in vigore al 31 dicembre 2006.

Comma 11. Tale comma modifica la vigente disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, i cui importi sono rideterminati in misura variabile in funzione dell'aumento del reddito. Le nuove regole sono riportate in apposita tabella allegata alla legge finanziaria.

Commi da 13 a 27. Con le disposizioni di cui ai predetti commi si procede ad un ulteriore rafforzamento degli studi di settore. L'art. 10-bis, inserito nella legge 8 maggio 1998, n. 146, stabilisce che gli studi di settore sono soggetti a revisione al massimo ogni tre anni e che in sede di revisione si dovrà tenere anche conto dei dati e delle statistiche di contabilità nazionale (comma 13). Fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore secondo i criteri di coerenza dettati dal predetto art. 10-bis della legge n. 146/1998, già con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 dovrà tenersi conto di specifici indicatori di normalità economica di significativa rilevanza, idonei all'individuazione dei ricavi (comma 14).

E' abrogato espressamente il comma 399 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, che disponeva l'effettuazione della revisione degli studi di settore ogni quattro anni (comma 15).

Sostituendo il comma 4 dell'art. 10 della legge n. 146/1998 viene stabilito che gli accertamenti basati sugli studi di settore non si applicano nei confronti dei contribuenti che:

- hanno dichiarato ricavi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascuno studio, dal relativo decreto di approvazione, limite che, comunque, non può essere superiore a 7,5 milioni di euro;
- hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta;
- si trovano in un periodo non normale di attività (comma 16).

Sempre intervenendo sul richiamato art. 10 della legge n. 146/1998 si dichiara che le rettifiche sulla base di presunzioni semplici non possono essere effettuate nei confronti di contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi pari o superiori al livello della congruità, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro sia pari o inferiore al 40% dei ricavi dichiarati (comma 17).

Le disposizioni introdotte dai commi 16 e 17 hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007, ad esclusione di quella che prevede l'esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore per i contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta, disposizione che ha effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 (comma 18).

Altre disposizioni contenute dai commi in esame stabiliscono:

- l'individuazione di indicatori da applicarsi ai contribuenti esclusi dagli studi e per le società di capitali con riferimento al primo periodo d'imposta;
- l'applicabilità degli studi anche a contribuenti con periodi d'imposta diversi da 12 mesi;
- un inasprimento delle sanzioni nel caso di indicazione di dati non veritieri nei modelli di comunicazione.

Commi 28 e 29. A seguito delle disposizioni dettate da tali commi, che recano modifiche agli articoli 10 e 15 del TUIR, onde poter dedurre la spesa sanitaria, le relative fatture o scontrini fiscali devono recare anche l'indicazione del codice fiscale del destinatario. La prescrizione ha effetto a decorrere dal 1° luglio 2007.

Commi da 30 a 32. Tali commi prevedono che i titolari di partita IVA che intendono operare compensazioni nei versamenti per importi superiori a 10.000 euro devono preventivamente darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate. L'attuazione della disposizione è rimessa ad apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Comma 35. Il comma abroga i commi 7 e 8 dell'art. 11-quinquiesdecies del d.l. n. 203/2005, convertito dalla legge n. 248/2005, con i quali era stato riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA "a monte" per le operazioni relative ai giochi e alle scommesse, commi che, nel concreto, non hanno mai trovato applicazione, in quanto le disposizioni da essi recate erano subordinate all'approvazione della Commissione Europea.

Commi 36 e 37. I commi specificano che le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei portatori di handicap sono riconosciute a condizione che i veicoli stessi siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a vantaggio dei disabili e che le dette agevolazioni si perdono ove i veicoli stessi vengano ceduti prima del decorso di due anni dall'acquisto. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Comma 48. Mediante sostituzione del comma 22 dell'art. 35 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la disposizione, ai fini dell'imposta di registro, prevede che, all'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo e le altre notizie e dati espressamente richiesti dalla norma stessa.

Comma 61. Il comma dispone che entro il 30 giugno 2007, con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, a fini di monitoraggio, sono stabilite le modalità per introdurre in tutte le Amministrazioni pubbliche criteri di contabilità economica, nonché tempi, modalità e specifiche tecniche per la trasmissione telematica, da parte dei detti soggetti, dei bilanci standard e dei dati di contabilità.

Comma 64. Con l'inserimento dei commi 25-bis e 25-ter nell'art. 78 della legge n. 413/1991, si fa obbligo agli enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale di segnalare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie.

Commi 72 e 73. I commi, recando modifiche all'art. 84, comma 1, del TUIR, stabiliscono che i soggetti IRES in regime di esenzione totale o parziale del reddito sono limitati nel riporto delle perdite. La disposizione si applica ai redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006.

Commi da 77 a 79. A integrazione delle disposizioni concernenti l'imposta di successione e di donazione reintrodotta con il d.l. n. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006, il comma 77 riconosce una franchigia di 100.000 euro in favore dei fratelli e sorelle e di 1,5 milioni di euro in favore di persone portatrici di handicap grave. Il comma 78 riconosce la non assoggettabilità all'imposta per i trasferimenti, in favore dei discendenti, di aziende o di rami di esse, nonché di quote sociali e azioni limitatamente alle partecipazioni che consentono l'acquisizione o l'integrazione del controllo dell'attività. Il beneficiario è vincolato al proseguimento dell'attività o alla detenzione del controllo per almeno cinque anni. Le disposizioni anzidette si applicano alle successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006, nonché agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dal 1° gennaio 2007.

Comma 80. Le disposizioni di detto comma sostituiscono quelle dell'art. 3 del DPR n. 642/1972, che stabilisce i modi di pagamento dell'imposta di bollo.

Ai sensi delle nuove norme, l'imposta si corrisponde, secondo le indicazioni della tariffa allegata al DPR n. 642 citato:

- a) mediante pagamento dell'imposta a intermediario convenzionato, che rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;
- b) in modo virtuale, mediante pagamento all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati ovvero mediante versamento in conto corrente postale.

Le frazioni degli importi dell'imposta proporzionale sono arrotondate a 0,10 euro per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni rispettivamente fino a euro 0,05 o superiore a euro 0,05. In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di 1 euro, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari, per i quali l'imposta minima è di 0,50 euro.

Commi da 101 a 105. I commi individuano ulteriori dati e indicazioni riguardanti gli immobili, utilizzabili ai fini ICI, che devono essere riportati sulle dichiarazioni dei redditi per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007. Sulla base di tali dati, l'Amministrazione Finanziaria, in sede di liquidazione delle imposte sui redditi operata ai sensi dell'art. 36-bis del DPR n. 600/1973, procede anche al controllo dei versamenti ICI. Peraltro, già nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2007 deve essere indicato l'importo dell'ICI dovuta nell'anno precedente.

Commi da 142 a 200. Tali commi recano disposizioni in materia di fiscalità locale. Tra queste vale citare la possibilità riconosciuta ai comuni di variare l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF, che non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali (commi da 142 a 144) e di deliberare, dal 1° gennaio 2007 un'imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche, dovuta, in relazione alla stessa opera, per un periodo massimo di 5 anni e determinata, applicando, alla base imponibile ICI, una aliquota nella misura massima dello 0,05 per mille (commi da 145 a 151). Nuove regole sono dettate per la gestione dei tributi locali. Gli enti locali devono procedere alla rettifica di dichiarazioni e all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti dei tributi di propria competenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati e, nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato, con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Le apportate misure si applicano anche ai rapporti pendenti al 1° gennaio 2007 (commi da 161 a 171). Ai fini ICI, per abitazione principale deve intendersi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica (comma 173). A decorrenza dal 1° novembre 2007 i comuni esercitano le funzioni catastali loro attribuite dall'art. 66 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni (commi da 194 a 200).

Commi 222 e 223. A decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un periodo di tre anni, i commi istituiscono un contributo di solidarietà del 15% sull'importo eccedente 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente, dei trattamenti di fine rapporto o fine servizio dei lavoratori dipendenti pubblici o privati, nonché dei trattamenti integrativi delle forme pensionistiche che garantiscono prestazioni aggiuntive o integrative dei suddetti trattamenti. Le modalità di attuazione della norma sono rimesse ad apposito decreto interministeriale.

Commi da 224 a 235. Detti commi recano incentivi per ridurre la circolazione dei veicoli euro 0 ed euro 1 mediante erogazione di un contributo massimo di 80 euro per la rottamazione e, qualora la rottamazione avvenga senza contestuale sostituzione del veicolo, il rimborso dell'importo dell'abbonamento al trasporto pubblico locale del comune di residenza per un anno. A fronte della sostituzione di un veicolo euro 0 o euro 1 con auto nuove immatricolate euro 4 o euro 5 viene erogato, poi, un contributo di 800 euro per l'acquisto. Per gli autocarri il contributo è di 2000 euro. Per le auto nuove con alimentazione a gas il contributo è di 1500 euro.

Le agevolazioni sono cumulabili.

Comma 236. Il comma dispone che, a decorrere dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, in caso di acquisto di un motociclo nuovo euro 3 con contestuale demolizione di un motociclo euro 0 è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualità e il costo della rottamazione è a carico dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo.

Commi da 266 a 270. Le disposizioni dei commi anzidetti sono rivolte al taglio del costo del lavoro attraverso la riduzione del cosiddetto cuneo fiscale, intervenendo sulla disciplina dell'IRAP. In particolare, dal valore della produzione netta sono ammessi in deduzione:

- i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- un importo pari a 5000 euro annui per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta, importo che aumenta fino a 10.000 euro, ma nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola "de minimis" di cui al regolamento CE n. 69/2001 se il dipendente a tempo indeterminato è impiegato nelle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Questa deduzione è comunque alternativa a quelle di 5000 euro. Entrambe le deduzioni sono alternative a quelle già vigenti nella normativa IRAP e non si applicano a taluni settori operativi (bancario, finanziario, assicurativo, ecc.);
- i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Anche di questa deduzione non ne beneficiano i settori operativi summenzionati;
- le spese relative agli apprendisti, ai disabili e quelle sostenute per il personale assunto con contratti di formazione lavoro, ecc.

Le deduzioni spettano subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee.

Commi da 271 a 284. Ai sensi delle norme recate dai detti commi vengono riconosciuti crediti d'imposta:

- alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi (macchinari, impianti, attrezzature varie, programmi informatici, brevetti, ecc.) destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno d'Italia (commi da 271 a 279);
- alle imprese per i costi sostenuti in ricerche ed innovazioni, subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea (commi da 280 a 284).

Commi da 321 a 323. I commi dispongono che, a decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, le tasse automobilistiche sono dovute nella misura stabilita dalla Tabella 2 annessa alla legge in esame. Gli aumenti sono stabiliti sulla base delle caratteristiche inquinanti dei veicoli – da euro 0 a euro 5 – e in relazione alla potenza dei motori, per ogni kw superiore a 100 kw di potenza.

Comma 324. Tale comma stabilisce che le disposizioni dell'art. 2, comma 72, del d.l. n. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006, relative alle nuove modalità di determinazione del fringe benefit per la concessione dell'auto in uso promiscuo al dipendente, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Commi 327 e 328. Le norme predette stabiliscono che i registratori di cassa che rilasciano scontrini fiscali, immessi sul mercato dal 1° gennaio 2008, devono essere idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Per tali apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione.

Comma 337. Il comma dispone che fino al 31 dicembre 2006, le comunicazioni all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei fornitori si considerano validamente effettuate anche se risulta indicato il solo numero di partita IVA del fornitore, anziché il codice fiscale.

Commi da 344 a 349. Le disposizioni di detti commi riconoscono una serie di detrazioni del 55% degli importi sostenuti per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, con un massimo di 100mila euro, da ripartire in tre annualità di pari importo. Le condizioni per il riconoscimento dei benefici sono riportate nella Tabella 3 allegata alla legge in considerazione.

Commi da 358 a 361. Tali commi riconoscono una detrazione del 20% della spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2007 e fino ad un massimo, della detrazione, di 1500 euro, per l'acquisto e l'installazione di motori a elevata efficienza di potenza elettrica, nonché di variatori di velocità su impianti elettrici.

Commi 387 e 388. I commi recano la proroga al 31 dicembre 2007 della detrazione IRPEF del 36% per le ristrutturazioni edilizie, la cui fruizione è limitata a 48.000 euro per unità immobiliare, nonché la conferma del regime IVA agevolato (aliquota 10%) per le prestazioni relative a dette ristrutturazioni fatturate dal 1° gennaio 2007. Dette agevolazioni spettano a condizione che il costo della relativa manodopera risulti evidenziato in fattura.

Commi 394 e 395. I commi dichiarano applicabili, fino al 31 dicembre 2007, talune agevolazioni fiscali in materia di accise sui combustibili e carburanti, subordinatamente alla preventiva approvazione della Commissione Europea.

Commi da 440 a 445. I commi predetti dettano norme in materia di riorganizzazione del personale delle Agenzie e degli enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento delle funzioni di supporto, fissando parametri operativi e termini per l'adozione dei relativi provvedimenti.

Comma 505. Il comma stabilisce che, a decorrere dall'anno 2007, le disposizioni sui risparmi di spesa di cui all'art. 1, commi 9, 10, 11, 56, 58 e 61 della legge n. 266/2005 si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione dell'art. 1, comma 5, della predetta legge n. 266/2005.

Commi da 749 a 753. Recando modifiche all'art. 23 del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, con i commi in trattazione viene anticipata al 1° gennaio 2007 la decorrenza delle disposizioni in materia di previdenza complementare e data possibilità alle forme pensionistiche già adeguatesi alle norme del citato d.lgs. n. 252/2005 di ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del Tfr. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e sono dichiarati validi gli atti, i provvedimenti adottati e i rapporti giuridici sorti sulla base del d.l. 13 novembre 2006, n. 279, non convertito. E' data, inoltre, possibilità alle forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, di ricevere nuove adesioni a far tempo dal 1° gennaio 2007.

Commi da 755 a 767. Anche tali commi recano disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto. Tra queste sembra utile evidenziare:

- l'istituzione, con effetto dal 1° gennaio 2007, del "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile "gestito, per conto dello Stato, dall'INPS (comma 755);
- la confluenza nel fondo predetto, con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, delle somme destinate al Tfr non versate alla previdenza complementare, con esclusione, dal versamento, dei datori di lavoro con alle dipendenze meno di 50 addetti (comma 756);

- l'emanazione, entro il 31 gennaio 2007, di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per definire le modalità di attuazione delle disposizioni innanzi descritte (comma 757);
- la deduzione dal reddito d'impresa di un importo pari al 4% del Tfr conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo anzidetto, importo elevato al 6% per le imprese con meno di 50 addetti, nonché l'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia di cui all'art. 2 della legge n. 297/1982 ed una riduzione degli oneri impropri correlata al costo del lavoro, a compensazione dei costi conseguenti al conferimento del Tfr alle forme pensionistiche complementari e al ripetuto Fondo (comma 764).

Comma 769. Il comma, con effetto dal 1° gennaio 2007 aumenta dello 0,3%: contributi dovuti dai lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

Comma 770. Con effetto dal 1° gennaio 2007, ai sensi di tale comma è elevata al 23% l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non assicurati ad altre forme obbligatorie. Per chi ha altra copertura previdenziale l'aliquota è fissata al 16%.

Comma 772. Il comma dispone che l'incremento contributivo di cui al comma 770 non può determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo dell'aumento dell'aliquota. A carico del committente vanno, quindi i due terzi del detto aumento.

Comma 773. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, il comma dispone che la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non è elevata al 10% e rinvia ad un decreto ministeriale, da emanare entro il 28 febbraio 2007, la ripartizione del contributo stesso tra le gestioni previdenziali interessate.

2) Nel supplemento ordinario n. 223/L alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 277 del 28 novembre 2006, è stato pubblicato il decreto legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

Il provvedimento in argomento presenta alcune disposizioni che riguardano il settore dello sport.

A) DISPOSIZIONI DI DIRETTO INTERESSE PER LO SPORT

Delle disposizioni contenute nel provvedimento in oggetto, riguarda direttamente lo sport quella dell'art. 1, comma 7, recante modifica all'art. 35, comma 35-bis, del decreto legge n. 223/2006, convertito dalla legge n. 248/2006, con la quale alle società di calcio professionistiche si è imposto l'obbligo d'inviare, per via telematica, all'Agenzia delle Entrate, copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti, nonché copia dei contratti riguardanti i compensi per tali prestazioni.

L'obbligo predetto è ora esteso ai contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti di cui sopra in relazione ai quali le società percepiscono somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine e viene

precisato che, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle trasmissioni telematiche.

B) DISPOSIZIONI FISCALI DI INTERESSE GENERALE

Il provvedimento reca una serie di misure di carattere fiscale rivolte principalmente alla generalità dei contribuenti, talune delle quali, quindi, d'interesse anche del comparto sportivo.

Tra queste, si ritiene utile fornire una sintetica informativa sulle disposizioni seguenti.

Art. 1

Commi 8, 8-bis, 8-ter. I commi stabiliscono che la licenza o l'autorizzazione all'esercizio dell'attività è sospesa, da tre giorni ad un mese, se nel corso di un quinquennio, sono state riscontrate tre violazioni all'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale. Qualora l'importo dei corrispettivi in contestazione superi cinquantamila euro, la sospensione è disposta dalla competente Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate per un periodo da uno a sei mesi. L'atto di sospensione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la terza violazione. Le nuove disposizioni si applicano alle violazioni contestate a decorrere dal 29 novembre 2006.

Art. 2

Comma 7. Tra le nuove disposizioni contenute nell'art. 2 del provvedimento in esame in materia di riscossione di importi mediante ruolo, si ritiene utile segnalare quella riportata nel comma 7, che legittima gli enti della riscossione, in caso di morosità nei pagamenti per importi superiori a 25.000 euro, ad accedere nei locali del debitore per acquisire copia della documentazione contabile utile ad individuare l'importo di crediti vantati dal detto debitore moroso nei confronti di soggetti terzi.

Commi 13 e 14. Sempre in tema di riscossione mediante ruolo, i commi stabiliscono che, prima di erogare un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle Entrate deve verificare se il beneficiario ha somme iscritte a ruolo e, in caso affermativo, segnalare all'agente della riscossione l'esistenza del credito. Ricevuta la segnalazione l'agente della riscossione notifica poi all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo.

Comma 18. Ai sensi di tale comma, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali è assunto al netto del valore delle aree occupate dalla costruzione e di quelle di pertinenza. La nuova regola si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 29 novembre 2006.

Comma 21. Mediante modifica all'art. 1, comma 496, della legge n. 266/2005, con il comma si eleva dal 12,50% al 20% l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria; imposta da corrispondersi al momento della cessione e su richiesta della parte venditrice resa dal notaio.

Comma 45. Il comma dispone che, a decorrere dal 29 novembre 2006, il moltiplicatore di cui all'art. 52 del T.U. dell'imposta di registro, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, è rivalutato del 40%.

Commi da 47 a 53. Detti commi istituiscono di nuovo l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito. Sui beni caduti in successione l'imposta è del 4% per il coniuge e i parenti in linea retta, sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro. Per i beni devoluti ad altri parenti fino al quarto grado e agli affini in linea retta, nonché agli affini linea collaterale fino al terzo grado, l'aliquota è del 6% senza applicazione di franchigia; per i beni devoluti ad altri soggetti, l'aliquota è dell'8%.

Tali disposizioni hanno effetto, per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private autenticate e non autenticate presentate per la registrazione dal 29 novembre 2006, nonché per le successioni apertesesi dal 3 ottobre 2006.

Comma 71. Il comma, recando modifiche all'art. 164 del TUIR, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 29 novembre 2006, riduce la deduzione del costo delle autovetture concesse in suo promiscuo ai dipendenti entro la misura del fringe benefit; cioè al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15000 chilometri.

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.


IL SEGRETARIO GENERALE
Raffaele Pagnozzi